

Penale Sent. Sez. 2 Num. 27808 Anno 2019

Presidente: CERVADORO MIRELLA

Relatore: RECCHIONE SANDRA

Data Udiienza: 14/03/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

FURNARI ROSARIO nato a PATERNO' il 04/06/1978

GIAMBLANCO ANTONINO nato a CATANIA il 21/02/1965

MAGRO ANTONIO nato a RANDAZZO il 04/11/1975

MUSUMARRA FRANCESCO nato a PATERNO' il 01/02/1969

PECI FRANCESCO SANTINO nato a PATERNO' il 01/11/1977

SCALIA SEBASTIANO nato a PATERNO' il 02/08/1974

SCALISI PIETRO GIOVANNI nato a FLORESTA il 23/06/1957

SCIORTINO ANGELO PRIMO nato a PATERNO' il 09/10/1974

TILENNI SCAGLIONE GIUSEPPE nato a PATERNO' il 19/11/1986

TILENNI SCAGLIONE SALVATORE nato a PATERNO' il 26/07/1966

avverso la sentenza del 12/07/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi

L'avv. G.Rapisarda per Tilenni Scaglione Salvatore Tilenni Scaglione Giuseppe,
e su delega per il Furnari insisteva per l'accoglimento dei ricorsi; l'avv. G. Avila
per Giambianco, insiste per l'accoglimento del ricorso; l'avv. D. Perugini per il
Peci si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di assise di appello di Catania, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, porto d'armi, omicidio e tentato omicidio e li condannava alle pene di giustizia.

Segnatamente: si contestava al Magro, allo Scalisi, allo Sciortino, al Peci ed al Musumarra di avere partecipato all'associazione mafiosa facente capo a Morabito Vincenzo e Rapisarda Salvatore attiva nel territorio di Paternò; al Furnari, al Giambianco, al Tilenni Scaglione Giuseppe e al Tilenni Scaglione Salvatore si contestava la partecipazione al contrapposto clan Alleruzzo-Assinnata anch'esso operativo nel territorio di Paternò, nella frangia facente capo a Leanza Salvatore. Al Musumarra, divenuto collaboratore di giustizia, si contestava anche l'omicidio del Leanza Salvatore ed il tentato omicidio di Bonanno Barbara, nonché, in concorso con il Peci, il tentato omicidio del Giambianco Antonino.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Furnari che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: gli elementi raccolti non sarebbero indicativi della partecipazione del ricorrente al clan Alleruzzo-Assinnata, ramificazione del clan Ercolano- Santa Paola; dalle prove raccolte emergerebbe che la condanna sarebbe fondata sulla breve frequentazione del ricorrente con il Leanza durata un anno intercorrente dalla data della scarcerazione a quella della uccisione del Leanza; tale dato, unitamente alla chiamata in correità effettuata dal Musumarra Francesco, non sarebbe sufficiente a dimostrare la responsabilità del ricorrente per il reato contestato; anche le intercettazioni telefoniche, che rilevavano il timore del ricorrente dopo la morte del Leanza, confermerebbero la sua estraneità al sodalizio mafioso.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del clan Alleruzzo-Assinnata facente capo al Leanza Salvatore: le prove raccolte indicherebbe la esclusione del Leanza dalle gerarchie del potere mafioso territoriale; le prove indicherebbero che il Leanza era isolato perché ritenuto responsabile sia della morte di Rapisarda Salvatore, che di uno degli Assinnata, sicché il suo tentativo di riaffermazione con un ruolo dominante nell'ambito della geografia mafiosa catanese sarebbe rimasto incompiuto dato che il nuovo gruppo criminale non avrebbe esercitato alcuna forza di intimidazione, il che troverebbe conferma nel fatto che il Di Cavolo vittima di una condotta estorsiva da parte del Leanza si era immediatamente rivolto alle forze dell'ordine.

3. Ricorreva per cassazione anche il difensore del Tilenni Scaglione Giuseppe e del Tilenni Scaglione Salvatore che, con ricorsi per gran parte omogenei, deduceva:

3.1. vizio di motivazione: mancherebbe la prova dell'esistenza gruppo mafioso facente capo al Leanza Salvatore, ed anche quella relativo ai contributi forniti dai ricorrenti alla consorteria. Segnatamente: si deduceva il difetto di motivazione in relazione agli argomenti proposti con l'atto di appello circa l'individuazione della data iniziale della condotta associativa, circostanza rilevante in quanto il Leanza Salvatore era stato scarcerato dopo una detenzione trentennale solo nel 2013 ed i collaboratori sentiti, ad esclusione del Musumarra non potevano riferire in ordine a fatti successivi al 2012. A ciò si aggiungeva che non sarebbero state valorizzate le emergenze probatorie che indicavano il disinteresse degli Assinata per la nuova compagine facente capo al Leanza; infine, si deduceva che le dichiarazioni eteroaccusatorie del Musumarra non avrebbero trovato riscontri nelle intercettazioni dato che le stesse indicavano, da un lato, circostanze eccentriche rispetto all'imputazione, ovvero l'interesse del Furnari di riappropriarsi della masseria creata con il Leanza, e, dall'altro, sarebbero indicative della inesistenza del gruppo criminale contestato, come dimostrerebbe il fatto che il Furnari nel corso di una conversazione intercettata si sarebbe interrogato circa la ragione per la quale gli esecutori dell'omicidio del Leanza volevano attentare alla sua incolumità; si deduceva, infine, che, contrariamente a quanto dichiarato dal Musumarra, all'incontro con Enzo Morabito per risolvere i dissidi tra clan non avrebbe partecipato il ricorrente, ma suo padre come si evinceva dalla conversazioni intercettata. Con specifico riguardo alla posizione del Tilenni Scaglione Salvatore si deduceva, inoltre, che lo stesso non era stato protagonista di alcuna delle conversazioni intercettate;

3.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata dimostrata la sussistenza delle circostanze previste dai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis cod. pen., e non sarebbero stati adeguatamente giustificati, né i criteri utilizzati per la definizione del trattamento sanzionatorio, né le ragioni poste a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con specifico riguardo alla posizione del Tilenni Scaglione Salvatore si deduceva inoltre che non sarebbe stata fornita alcuna giustificazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata

4. Ricorrevano per cassazione anche i difensori di Sciortino Angelo Primo e Scalisi Pietro Giovanni che deducevano:



4.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di partecipazione al clan Laudani, giudicati con sentenza del 6 dicembre 2002 dalla Corte di appello di Catania, sarebbe illegittimo sia perché in materia di associazione mafiosa l'identità del disegno criminoso non avrebbe potuto ritenersi interrotto a causa della detenzione o del rilevante lasso temporale tra i fatti contestati, sia perché il diniego del beneficio invocato sulla base della mancata allegazione della sentenza sarebbe fondato su un'interpretazione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che distingue irragionevolmente tra giudizio di cognizione, dove l'onere di allegazione della sentenza sarebbe a carico della parte, e giudizio di esecuzione, dove invece è ritenuta legittima l'acquisizione d'ufficio che ha affermato la responsabilità in relazione alle condotte che si ritengono unificate dal vincolo della continuazione con quelle per cui si procede;

4.2. vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio: non sarebbe stati indicati i criteri per la definizione della pena; inoltre sarebbero ingiustificati sia il riconoscimento della recidiva, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

5. Ricorreva per cassazione il difensore del Musumarra Francesco che deduceva:

5.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: queste sarebbero compatibili con la concessione del beneficio sanzionatorio correlato alla scelta di collaborare con la giustizia e, nel caso di specie, sarebbero giustificate dal buon comportamento processuale desunto da condotte antecedenti alla scelta di recedere dall'associazione e dalla personalità dell'imputato;

5.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inflizione della misura di sicurezza della libertà vigilata che sarebbe in contrasto con la scelta del ricorrente di collaborare con la giustizia, che sarebbe incompatibile con la prognosi negativa circa la ricaduta nel delitto che era stata effettuata in modo indistinto nei confronti di tutti gli imputati posta alla base della misura contestata.

6. Ricorreva per cassazione il difensore del Magro Antonio che con unico motivo si doleva della illegittimità del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato effettuato senza il rispetto dei parametri di legge, oltre che della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.


7. Ricorreva per cassazione il difensore di Scalia Sebastiano che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della sua partecipazione al clan Morabito Rapisarda: si deduceva che non sarebbe stata



vagliata l'attendibilità intrinseca del collaboratore Musumarra, con specifico riguardo all'emersione di motivi di rancore che lo stesso serbava nei confronti del ricorrente, tenuto conto che era stato vittima di un attentato omicidiario da parte del cognato dello Scalia; a ciò si aggiungerebbe l'inconsistenza dei riscontri rinvenuti nelle intercettazioni telefoniche dato che alcune non sarebbero rilevanti (intercettazione del 28 novembre 2014 progr. n. 3876), altre vedrebbero lo Scalia in una posizione passiva (intercettazione del 16 ottobre 2014 progr. n. 3749), mentre alcune sarebbero di difficile decodifica e registrerebbero comunque l'inattività del ricorrente (intercettazione del 18 ottobre 2014 n. 894). Si deduceva, comunque, che non sarebbe emerso alcun ruolo o comportamento attivo dello Scalia all'interno del sodalizio, il che impedirebbe di riconoscere la sua responsabilità per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. tenuto conto che la mera "accondiscendenza", o finanche la condivisione dei programmi dell'associazione, non sarebbero sufficienti per ritenere provata la partecipazione.

8. Ricorreva per cassazione anche il difensore del Peci che deduceva:

8.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso nel tentato omicidio del Giambianco: si deduceva che la diretta partecipazione del collaboratore Musumarra al delitto in contestazione non avrebbe potuto costituire un elemento di riscontro alle sue dichiarazioni; peraltro la sentenza impugnata non avrebbe indicato il contributo del Peci alla fase organizzativa del delitto, dato che il fallimento di tre tentativi di omicidio confermerebbe l'inidoneità delle informazioni raccolte dal ricorrente in ordine alle abitudini lavorative del Giambianco; inoltre, con riguardo al fatto, ritenuto provato che il Peci avrebbe messo a disposizione i suoi terreni non vi sarebbe alcuna prova circa la diretta riconducibilità di tali appezzamenti al Peci, come sarebbe confermato dal fatto che, durante il controllo del 15 ottobre del 2014 nella campagna non sarebbe stata rinvenuta alcuna autovettura, inoltre il 30 luglio 2014 fallito l'ennesimo tentativo di uccidere il Giambianco il gruppo di fuoco non si era rifugiato nei terreni ritenuti del Peci; infine nonostante al Peci fosse stato attribuito il ruolo di staffetta nel controllo degli spostamenti del Giambianco, la mancata effettuazione del compito a lui attribuito non sarebbe stato spiegato dal Musumarra, che si sarebbe adirato con il Magro e non con il ricorrente per la mancanza di informazioni. Infine non vi sarebbe alcuna prova neanche di un contributo del Peci alla fase successiva all'esecuzione del delitto, dato che sarebbe emerso che lo stesso era sopraggiunto casualmente presso la abitazione del cugino dello Scalia, come emergerebbe dalla assenza di conferme telefoniche alla sua preordinata partecipazione alla riunione *post delictum*. Da ultimo le prove raccolte non dimostrebbero che il Peci aveva recuperato le armi utilizzate nell'agguato, né



sarebbe stata dimostrata la sua partecipazione alla riunione presso la abitazione dello Sciortino, svoltasi qualche tempo dopo la consumazione del delitto.

Si aggiungeva che il rinvenimento di alcune armi nella disponibilità del ricorrente circa un mese prima delle decisive dichiarazioni eteroaccusatorie del Musumarra non poteva fungere da riscontro alle dichiarazioni del collaboratore, che ne era conoscenza; del pari non avrebbe alcuna idoneità dimostrativa il contenuto della conversazione ambientale tra il Peci e la madre del 29 dicembre 2014 che sarebbe ambigua e di difficile decodifica.

8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per la partecipazione all'associazione mafiosa: le accuse del Musumarra non sarebbe riscontrate da quelle del Laudani e neanche dal rinvenimento delle armi tenuto conto del fatto che lo stesso Musumarra aveva indicato che il custode delle armi per conto del gruppo era un altro.

8.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al porto illegale di armi. Non vi sarebbe alcuna prova che dimostrerebbe che il Peci avesse trasportato le armi utilizzate nell'attentato al Giambianco dopo il delitto.

9. Ricorreva anche il difensore del Giambianco che deduceva:

9.1. vizio di motivazione e travisamento della prova: non sarebbero stati valutati gli argomenti proposti con l'atto di appello circa la insufficienza del compendio probatorio e l'inidoneità dimostrativa della conversazioni captate successivamente all'omicidio del Leanza che costituirebbero un mero sfogo del Giambianco per l'esecuzione dell'amico.

9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della chiamate in correità: si deduceva che il Laudani ed il La Causa non avrebbero mai riferito del ruolo del Giambianco, mentre Pappalardo e Musumarra avrebbero reso dichiarazioni generiche; sarebbero inoltre inidonee a dimostrare la responsabilità del ricorrente le intercettazioni che evidenzierebbero solo la frequentazione amicale tra il Leanza ed il Giambianco.

9.3. Violazione di legge: il ricorrente sarebbe stato condannato anche in relazione a condotte non riferibili all'arco temporale in cui si sarebbe sviluppata l'associazione facente capo al Leanza (dal marzo al giugno 2014) e non avrebbe considerato gli argomenti dedotti con l'atto di appello circa la mancata identificazione del periodo cui si riferiva la contestazione, si ribadiva inoltre che i timori del Giambianco per la sua sorte dopo l'omicidio del Leanza erano giustificati dal fatto che l'obiettivo dei sicari era una generalizzata ritorsione rivolta anche nei confronti degli amici e non limitata alle persone legate al Leanza dal vincolo associativo;



9.4. violazione di legge: il trattamento sanzionatorio sarebbe stato definito in violazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. ed in modo irragionevolmente aggravato rispetto ai coimputati maggiormente coinvolti nei fatti in contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse del Furnari è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare le prove, ovvero di compiere una attività estranea alle competenze del giudice di legittimità, cui è demandato solo il compito di verificare, in relazione a specifiche deduzioni, se il compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito è privo di illogicità manifeste, nonché di verificare, sempre sulla base di devoluzioni specifiche, se le valutazioni sono state effettuate sulla base di prove non travisate.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce pertanto che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (*ex multis* Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Nel caso di specie il ricorrente si limitava a riproporre doglianze già sottoposte al vaglio della Corte territoriale in ordine alla asserita insufficienza dimostrativa delle

prove raccolte. Contrariamente a quanto dedotto, dalla motivazione della sentenza impugnata, che confermava le analoghe valutazioni del Tribunale emergeva che la chiamata in correità del Musumarra, unitamente alle intercettazioni, di chiarezza tale da costituire prove autonome e non meri riscontri della chiamata in correità, costituivano un compendio probatorio univocamente indicativo della responsabilità del ricorrente per i reati contestati.

Segnatamente, la Corte territoriale rilevava come i rapporti del Furnari con i computati emergenti dalle conversazioni intercettate non riguardassero affatto questioni di carattere amicale, ma piuttosto logiche e dinamiche di contrapposizione militare proprie delle consorterie mafiose; si tratta di elementi che, come già rilevato, piuttosto che fungere da semplici riscontri delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal Musumarra, costituiscono fonti di prove autonome circa la partecipazione del Furnari al sodalizio facente capo al Leanza (pagg. 188- 190 della sentenza impugnata).

La motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità si presenta priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, e non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che le evidenze indicherebbero un gruppo che non ha espresso la forza di intimidazione necessaria per la configurazione dell'associazione prevista dall'art. 416 bis cod. pen.

Il profilo di illegittimità proposto alla Corte è quello della necessità della "estrinsecazione" della forza di intimidazione attraverso l'utilizzo esplicito e percepibile del capitale criminale dell'organizzazione.

1.2.1. Il tema della necessità della esteriorizzazione della forza di intimidazione è stato analizzato dalla Cassazione essenzialmente con riguardo alla valutazione degli elementi costitutivi riconducibili ad associazioni mafiose "delocalizzate", ovvero espressione della colonizzazione di territori distanti da quello in cui risiede l'associazione storica, o ad associazioni "nuove", non collegate alle mafie storiche. In materia si registra sia un orientamento che richiede la esteriorizzazione della forza di intimidazione attraverso atti concreti (*ex multis* Sez. 2, n. 25360 del 15/05/2015 - dep. 17/06/2015, Concas e altri, Rv. 264120), sia un indirizzo che ritiene non necessaria tale esteriorizzazione ogni volta che sia provato il collegamento del gruppo delocalizzato con la mafia storica di riferimento (*ex plurimis*: Sez. 5, n. 47535 del 11/07/2018 - dep. 18/10/2018, N, Rv. 274138).

Nel caso di specie il ricorrente assume che il gruppo mafioso ricostituito dal Leanza, mafioso dal prestigio criminale risalente e riconosciuto, reduce da una detenzione trentennale non avesse le caratteristiche richieste dalla fattispecie

prevista dall'art. 416 bis cod. pen. in quanto non avrebbe esteriorizzato una efficace azione intimidatrice, come sarebbe confermato dalla resistenza all'estorsione manifestata dal Di Cavolo, imprenditore che, invece di aderire alla richiesta del gruppo criminale, si era rivolto alle forze dell'ordine.

Si tratta di un argomento non fondato.

Dalla conforme valutazione di merito effettuata nei due gradi di giudizio emergeva infatti la ricostituzione di un gruppo criminale da parte del Leanza, che era stato un noto e rispettato capo mafia nel territorio di Paternò e che, anche grazie alla capacità criminale direttamente discendente dal temuto "capitale criminale" detenuto ed accumulato attraverso la precedente militanza nella compagine associativa, aveva ricostituito un gruppo mafioso formato da fedelissimi nel territorio dove già allignavano i clan degli Alleruzzo-Assinnata e dei Morabito-Rapisarda, tutti riconducibili alla compagine di "Cosa nostra" agente nel territorio di Paternò.

La sentenza impugnata registra dunque il ritorno in campo di un mafioso di nota e dimostrata caratura criminale la cui rinnovata dedizione al crimine, da un lato, conforta e ribadisce la validità della massima di esperienza della non rescindibilità del legame con le mafie storiche, se non attraverso il recesso esplicito; dall'altro consente di ritenere che il gruppo del Leanza, esprimendo una nuova articolazione di una associazione dotata di una risalente e dimostrata capacità di aggressione di persone e patrimoni, non aveva bisogno di atti esteriori per confermare la forza di intimidazione, essendo sufficiente il "richiamo", anche implicito, allo straordinario capitale criminale accumulato dalla mafia siciliana, in genere, e dal Leanza Salvatore in specie.

La esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 416 bis cod. pen. è infatti necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando, come nel caso di specie, si ricolleggi chiaramente ad una organizzazione storica, del quale eredita il capitale criminale; né rileva che la mafia in questione sia caratterizzata dalla presenza di gruppi in guerra tra loro: la riconduzione ad una associazione nota, risalente e temuta, consente infatti agli associati di consumare i reati fine attraverso la semplice evocazione, anche implicita, della straordinaria capacità di aggressione del gruppo (in materia di mafie "nuove": sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018 - dep. 04/10/2018, S, Rv. 274120; Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017 - dep. 28/12/2017, P.G., P.C. in proc. Fasciani e altri, Rv. 271724).

1.2.2. Il collegio ritiene dunque che la esteriorizzazione della forza di intimidazione, che costituisce la manifestazione primigenia del metodo mafioso, è necessaria ai gruppi criminali per accreditarsi nei territori e negli ambienti che



intendono assoggettare; tuttavia una volta acquisito il "capitale criminale", ovvero il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni, l'associazione può agire anche attraverso il riferimento, implicito o contratto, alla forza criminale del gruppo; tale approdo, tipico di tutte le mafie storiche, garantisce la semplificazione delle condotte nella gestione dei reati fine e manifesta, altresì uno degli obiettivi della associazione, ovvero l'assoggettamento del gruppo sociale di riferimento cui è correlato, anche attraverso l'evocazione semplificata del capitale criminale acquisito, il soddisfacimento delle pretese economiche del sodalizio.

1.2.3. Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte di merito, il gruppo criminale ricostituito dal Leanza Salvatore aveva tutte le caratteristiche del sodalizio mafioso dato che faceva riferimento al capitale criminale accumulato dalla mafia storica sedente nel territorio di Paternò della quale il Leanza era stato illustre e temuto componente.

Né rileva il fatto che il Di Cavolo non abbia ceduto alle richieste estorsive: si tratta di una possibile reazione dei componenti della società civile che non può essere considerata sintomo della inefficacia criminale dell'azione posta in essere dal sodalizio.

La Corte di appello sul punto rilevava che il Leanza Salvatore, storico affiliato, e con ruolo di assoluto rilievo dell'articolazione territoriale operante in Paternò della famiglia catanese di "cosa nostra", facente capo al Santapaola, non ha mai dismesso, nonostante la lunghissima detenzione, tale appartenenza [...] ché il Leanza, successivamente alla scarcerazione nel marzo 2013 ha concretamente operato nell'ambito della compagine mafiosa di appartenenza per riappropriarsi dell'antica posizione di vertice e riacquistare un proprio spazio delinquenziale [...] come tale suo tentativo sia stato ostacolato dagli elementi posti al vertice della consorterìa, ed in specie dagli Assinnata, circostanza riconducibile a fenomeni di conflittualità interne ai gruppi mafiosi (vuoi per acquistare la *leadership* del gruppo, vuoi per acquistare maggiore potere e spazi operativi e per altre ragioni) ed a dinamiche talmente ricorrenti nell'esperienza giudiziaria che correttamente il Gup le definisce fisiologiche» (pagg. 175- 177 della sentenza impugnata).

La motivazione offerta non si presta dunque ad alcuna censura essendo coerente con le richiamate linee ermeneutiche e fondata sulla corretta valorizzazione delle massime di esperienza che descrivono struttura e funzionamento della mafia siciliana.

2. I ricorsi proposti nell'interesse di Tilenni Scaglione Giuseppe e Tilenni Scaglione Salvatore sono inammissibili.



2.1. La prima comune doglianza che investe, in primo luogo l'esistenza del gruppo mafioso facente capo al Leanza ed, in secondo luogo, la mancata considerazione degli argomenti proposti con la prima impugnazione circa il difetto di indicazione della data iniziale del reato associativo, si limitano a riproporre le censure avanzate con la prima impugnazione senza confrontarsi con la stringente motivazione offerta dalla sentenza impugnata; invero la Corte di appello, attraverso una accurata analisi delle evidenze raccolte, dimostra la esistenza del gruppo e definisce la condotta di partecipazione dei ricorrenti, convalidando le determinazioni del Tribunale.


Segnatamente, sulla base della analisi delle dichiarazioni del Musumarra e delle intercettazioni, la Corte di merito rilevava che Tilenni Scaglione Salvatore era una persona «oggetto di continui e univoci riferimenti da parte degli altri sodali, che lo accomunano nella necessità di adottare cautele per timore della propria incolumità e lo indicano come protagonista delle trattative successive ai citati eventi omicidiari, come colui che chiedeva a Morabito di mediare, proponendo di transitare nel suo gruppo, obiettivo che, nonostante le iniziali resistenze del figlio Giuseppe e degli altri accoliti, veniva infine raggiunto» (pag. 199 della sentenza impugnata per la sintesi delle emergenze gravanti sui ricorrenti).

Con riguardo al Tilenni Scaglione Giuseppe la Corte di merito rilevava invece come la chiamata in correità del Musumarra avesse trovato «inequivoci riscontri individualizzanti negli esiti delle conversazioni intercettate dopo l'omicidio del Leanza ed il tentato omicidio del Giambianco» che «dimostrano il suo pieno coinvolgimento nelle sorti del clan di appartenenza per la "guerra mafiosa" dichiarata dal clan rivale sul territorio di Paternò» (pag. 209 della sentenza impugnata).

2.2. Anche il tema del *dies a quo* della condotta associativa, contrariamente a quanto dedotto, è affrontato e risolto dalla sentenza impugnata: la Corte territoriale rilevava infatti che il Leanza era stato scarcerato nel marzo del 2013 e che le fonti di prova a carico dei ricorrenti sono state rinvenute essenzialmente nelle dichiarazioni del Musumarra, il quale conosceva bene la struttura del gruppo facente capo al Leanza, oltre che dalle intercettazioni telefoniche (pagg. 179 e ss della sentenza impugnata). Anche in questo caso la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede.

2.3. Anche la parte del motivo che deduce la assenza di riscontri alle dichiarazioni del Musumarra e, segnatamente, la insufficienza dimostrativa dei contenuti captati attraverso le intercettazioni è manifestamente infondato.

Il collegio rileva che la Corte territoriale ha confutato espressamente i rilievi difensivi in ordine al significato delle conversazioni intercettate; segnatamente veniva evidenziata la rilevanza della conversazione intercettata il 17 luglio 2014



che esprimeva con chiarezza la comunanza di interessi tra il Leanza, i ricorrenti, il Furnari ed il Giambianco, come anche la indiscussa capacità dimostrativa delle conversazioni intercettate il 25 agosto 2014 ed il 31 luglio 2014 (pag. 197 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione contestata non presenta vizi logici, è aderente alle emergenze processuali, e non si presta ad alcuna censura.

2.4. Infine, contrariamente a quanto dedotto la sentenza impugnata chiariva che all'incontro con Enzo Morabito fissato per comporre i dissidi tra i clan aveva partecipato il Tilenni Scaglioni Salvatore, senza che tale circostanza sia stata ritenuta, contrariamente a quanto dedotto, idonea ad incidere il giudizio di piena attendibilità del Musumarra e la correlata valutazione di credibilità dei contenuti accusatori (pag. 198 della sentenza impugnata).

2.5. Da ultimo: la circostanza che il Tilenni Scaglione Salvatore non sia stato protagonista delle conversazioni intercettate è argomento inidoneo ad incidere la capacità dimostrativa delle argomentazioni offerte a sostegno dell'accertamento di responsabilità, non solo perché si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa delle prove, ma anche perché si tratta di una deduzione connotata da una intrinseca illogicità, tenuto conto della indifferenza della valutazione del contenuto intercettato rispetto al fatto che il ricorrente prenda parte della conversazione.

2.6. Anche il motivo finalizzato a contestare la legittimità del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.

Premesso che non risulta contestata la aggravante prevista dal comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen., nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata in relazione al riconoscimento dell'aggravante contestata ovvero quella prevista dal comma 4 dell'art. 416 bis cod. pen. che è stata riconosciuta attraverso una accurata e convincente disamina delle evidenze raccolte nel corso della progressione processuale.

Veniva infatti evidenziato che era emersa con certezza la disponibilità di armi da parte degli associati e del Tilenni Scaglione Giuseppe, in specie, circostanza cui si aggiungevano «le caratteristiche storiche della consorterìa» ed il comprovato contesto di belligeranza armata relativo al periodo oggetto delle contestazioni (pag. 200 della sentenza impugnata).

Infine anche le deduzioni relative alla legittimità della recidiva contestata al Tilenni Scaglione Salvatore sono manifestamente infondate in quanto non si confrontano con il percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di appello a sostegno del riconoscimento dell'aggravante, ritenuta sulla base della si evidenzia come i fatti in contestazione esprimano un concreto accrescimento della pericolosità sociale dell'imputato. La Corte territoriale rilevava infatti l'evidenza della relazione

tra i fattori significativi della condotta delittuosa esaminata» e quelli emergenti «dal pregresso corredo penale dell'imputato e l'esistenza di un legame tra essi» tale da far ritenere accentuata la pericolosità sociale del ricorrente (pag. 202 della sentenza impugnata).

3. I ricorsi proposti nell'interesse dello Sciortino e dello Scalisi sono inammissibili.

3.1. I ricorrenti rinunciavano ai motivi sulla responsabilità nel giudizio di appello nel corso del quale si limitavano ad insistere nelle doglianze relative al trattamento sanzionatorio ed a invocare il riconoscimento della continuazione dei fatti contestati con quelli per i quali gli stessi avevano riportato condanna con sentenza della Corte di appello di Catania del 6 dicembre 2002.

Nel respingere la richiesta di riconoscimento della continuazione la Corte territoriale rilevava sia la significativa distanza temporale tra i delitti, sia la circostanza che il ricorrente non aveva allegato la sentenza che decideva sulle pregresse contestazioni (pagg. 41 e 42 della sentenza impugnata).

Si tratta di una decisione legittima in quanto coerente con le consolidate linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di cassazione secondo cui l'imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, in ragione del fatto che l'onere di allegazione delle sentenze nel giudizio di cognizione è finalizzata ad impedire richieste intenzionalmente dilatorie ed a garantire la celerità del rito, esigenze che, invece, non sussistono in fase esecutiva (Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018 - dep. 04/05/2018, Brunitto e altri, Rv. 273380; Sez. 2, n. 9275 del 14/02/2014 - dep. 26/02/2014, Tassone, Rv. 259069).

3.2. Anche le doglianze proposte con il secondo motivo che investono la legittimità del trattamento sanzionatorio in punto di riconoscimento della recidiva, di mancata concessione delle attenuanti generiche e di difetto nella indicazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della pena sono manifestamente infondati. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio è frutto di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Al riguardo si condivide la giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova



valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075).

A ciò si aggiunge che secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1[^] sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso la attribuzione di una sanzione meno afflittiva. Si ribadisce dunque che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - dep. 30/08/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso di specie la Corte di merito definiva il trattamento sanzionatorio nel rispetto di tali indicazioni offrendo una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. In particolare, nel riconoscere la recidiva, la Corte evidenziava l'emersione di una capacità criminale incompatibile con la sua esclusione, resa evidente dalla ingravescente progressione criminosa; la sanzione veniva tuttavia attenuata in ragione della valorizzazione del buon comportamento processuale, anche se si riteneva che gli elementi raccolti fossero ostativi alla concessione delle generiche (pagg. 36 e 37 della sentenza impugnata).

4. Anche il ricorso proposto nell'interesse del Musumarra è inammissibile.



4.1. Il collegio ribadisce la compatibilità dell'attenuante della "collaborazione" prevista dall'art. 8 d.l.152 del 1991 con la concessione delle attenuanti generiche. Sul punto si conferma il consolidato indirizzo secondo cui in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e la concessione della attenuante di cui all'art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti. Le prime, dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda. Invero, mentre l'art 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum", ecc.), quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all'art 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e della attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Sez. 1, n. 2137 del 05/11/1998 - dep. 19/02/1999, Favalaro M, Rv. 212531; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017 - dep. 22/09/2017, Aruta e altri, Rv. 271099).

Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche, la Corte di merito riconosceva i benefici sanzionatori conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia ma non riteneva esistenti gli elementi per la concessione delle attenuanti generiche cui ostavano il ruolo di rilievo svolto in ambito associativo ed i numerosi e gravi precedenti vantati (pag. 43 della sentenza impugnata).

4.2. Il secondo motivo di ricorso con il quale si denunciava l'illegittimità della imposizione della misura di sicurezza è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in Cassazione con insanabile inadempimento dell'onere devolutivo che incombe sulla parte che intenda rilevare violazioni di legge che non si traducano in vizi rilevabili d'ufficio e che è attivo nel corso della intera progressione processuale, si da rendere inammissibili le doglianze non proposte con la prima impugnazione (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.).

5. Il ricorso proposto nell'interesse del Magro è inammissibile.

Il ricorrente si duole, peraltro in modo aspecifico, della legittimità del trattamento sanzionatorio che, contrariamente a quanto dedotto, risulta definito in coerenza con le linee ermeneutiche tracciate dalla Cassazione (riporta sub § 3.2.)

La Corte di merito riteneva infatti non concedibili le circostanze attenuanti generiche a causa della rilevante capacità a delinquere manifestata mentre l'apprezzabile comportamento processuale tenuto, espresso attraverso la rinuncia

ai motivi sulla responsabilità legittimando la attenuazione della pena già inflitta n primo grado che, peraltro, era stata definita escludendo la recidiva (pagg. 35 e 36 della sentenza impugnata).

6. Il ricorso dello Scalia è infondato.

6.1. La contestazione in ordine alla valutazione di attendibilità del Musumarra è manifestamente infondata.

Le censure investono sia il profilo "intrinseco" della valutazione di attendibilità, che non avrebbe tenuto conto del rancore del dichiarante conseguente all'attentato posto in essere nei suoi confronti dal cognato dello Scalia, sia il profilo "estrinseco", ovvero la capacità dimostrativa dei riscontri: la doglianza in entrambe le declinazioni, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle emergenze processuali senza che siano indicate fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale, né discrasie tra le prove poste a fondamento della decisione e quelle raccolte.

6.2 E' invece infondata la doglianza che deduce che il comportamento dello Scalia sia caratterizzato da un atteggiamento di mera "accondiscendenza" rispetto all'attività dell'associazione, che non sarebbe sufficiente per configurare la condotta partecipativa necessaria per accertare la responsabilità in ordine al reato contestato.

6.2.1. Sul punto il collegio rileva che l'imponente serie di processi relative a fatti riconducibili alla criminalità organizzata che ha impegnato nel corso degli ultimi decenni la giurisdizione nazionale ha consentito di registrare la massima di esperienza secondo cui le mafie storiche italiane ('ndrangheta, camorra, mafia siciliana e sacra corona unita) sono delle associazioni non episodiche, ma radicate e stabili, la adesione alle quali comporta per l'affiliato un vincolo di fedeltà rescindibile solo attraverso una esplicita dissociazione che, di regola, è agita attraverso la scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria.

Tale ricostruzione esperienziale concorre a fondare le decisioni che hanno valorizzato la stabilità del vincolo associativo che connota le mafie storiche rilevando come lo stesso permanga anche in costanza di detenzione (Cass. sez. 6, n. 1705 del 20/11/2007 - dep. 14/01/2008, Di Giacomo, Rv. 238358).

Lo stesso dato di esperienza è alla base anche della giurisprudenza secondo cui il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte in modo stabile dell'organizzazione criminale, escludendo la necessità della prova di atti ulteriori rispetto alla affiliazione; tale giurisprudenza valorizza la natura di reato di pericolo presunto della fattispecie prevista dall'art. 416 bis cod. pen., e afferma che per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio con la c.d. «messa a



disposizione» permanente, ovvero una disponibilità illimitata e non limitata al singolo progetto criminoso che accresce per ciò solo, la potenziale capacità operativa ed intimidatoria dell'associazione criminale (Cass. Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017 - dep. 31/05/2017, Pontari e altri, Rv. 271169; Sez. 1, n. 8064 del 24/06/1992 - dep. 16/07/1992, Alfano ed altri, Rv. 191309; Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012 - dep. 14/06/2012, D'Ambrogio e altri, Rv. 253222;).

L'opposto orientamento, qui non condiviso, richiede invece che per integrare la condotta di partecipazione sia necessaria una "attivazione" ulteriore rispetto alla affiliazione in modo che emerga non uno "status" di appartenenza, ma un ruolo attivo in base al quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo (Cass. Sez. 1, n. 39543 del 24/06/2013 - dep. 24/09/2013, Fontana, Rv. 257447; Cass. sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015 - dep. 20/11/2015, Alcaro e altri, Rv. 265536; Cass. sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016 - dep. 30/12/2016, P.G. in proc. Pesce e altri, Rv. 269040; Cass. sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017 - dep. 03/08/2017, De Caro, Rv. 271205). Tale orientamento non sembra confrontarsi con i ricordati paradigmi esperienziali che descrivono le mafie storiche, e "Cosa nostra" in particolare, come consorzi ad affiliazione non rescindibile, il cui pervasivo potere criminale si fonda su una forza di intimidazione che è direttamente proporzionale alla capacità di aggregazione. Ma, soprattutto, contraddice la funzione anticipatoria della tutela apprestata dai reati a pericolo presunto, tra i quali è compresa la fattispecie prevista dall'art. 416 bis cod. pen. che punisce le condotte di partecipazione all'associazione indipendentemente dai precipitati fenomenici correlati al suo funzionamento.

6.2.2. Tenuto conto della rilevanza che assumono le massime di esperienza in relazione alla identificazione degli elementi costitutivi della associazione di stampo mafioso vale la pena di registrare quale sia il valore probatorio riconosciuto alle stesse dalla giurisprudenza di legittimità.

La stessa fattispecie prevista dall'art. 416-bis c.p. è stata "costruita" dalla L. n. 646 del 1982 proprio facendo ricorso alla conoscenza che si aveva (in allora) delle modalità di funzionamento delle mafie, prima fra tutte quella denominata "cosa nostra". Tali paradigmi esperienziali hanno una matrice in parte sociologica, in parte "giudiziaria", laddove i dati di conoscenza circa la struttura ed il funzionamento di tali associazioni sono ricavati dai processi che ne hanno svelato le dinamiche, anche attraverso il fondamentale contributo proveniente dai collaboratori di giustizia. Il ricorso a tale patrimonio cognitivo è indispensabile per evitare un approccio "cieco" alla valutazione delle condotte di partecipazione alle associazioni mafiose storiche, ovvero a quei consorzi criminali che come "Cosa nostra" (ma analoghe caratteristiche hanno la 'ndrangheta, la camorra, la Sacra corona



unita e, financo, alcune risalenti associazioni mafiose straniere) hanno una articolata struttura organizzativa, un profondo radicamento ed una singolare stabilità, che impedisce di considerarli fenomeni transeunti o episodici, dato che le stesse non sono orientate alla esecuzione di un programma criminoso "a termine", ma perseguono un più ampio e temporalmente indefinito obiettivo antisociale.

Nella prassi giudiziaria le massime di esperienza sono state impiegate, per esempio, nella valutazione della responsabilità dei capi mandamento, dei componenti della "cupola" o della "commissione provinciale" di "cosa nostra", relativamente ai c.d. omicidi "eccellenti" (cfr. Cass. sez. I, 14 luglio - 14 settembre 1994, Buscemi, rv. 199305; Cass. sez. VI, 2-27 maggio 1995, n. 1758, Madonia, rv. 201829; Cass. sez. VI, 19 dicembre 1997 - 2 aprile 1998, n. 4070, Greco, rv. 210209; Cass. sez. V, 27 aprile - 6 giugno 2001, n. 22897, rv. 219435; Cass. sez. V, 30 maggio 2002 - 18 aprile 2003, n. 18845, rv. 226423) o per assegnare rilevanza probatoria all'attribuzione della qualifica di uomo d'onore conseguente all'affiliazione rituale (Cass. Sez. I, 30 settembre - 21 novembre 1994, n. 4148, Di Martino, rv. 199943; Sez. I, 18 aprile -12 maggio 1995, n. 5466, Farinella, rv. 201649; Cass. sez. V, 23 ottobre - 6 dicembre 1996, n. 4478, Maglie, rv. 206549; Sez. II, 28 gennaio - 6 maggio 2000, n. 5343, Oliveri, rv. 215907).

In passato la giurisprudenza della Corte di cassazione si è dimostrata favorevole al ricorso a dati di conoscenza esperienziali, sul presupposto che la mafia è dotata di una precisa identità sociologica (Cass. sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate ed altri, in Foro it., 1993, II, 15; Cass. sez. I 25 marzo 1982, Di Stefano ed altri, in Foro it., 1983, II, 360; Cass. sez. I, 24 gennaio - 21 maggio 1977, n. 162, Condelli, rv. 135978); a tale apertura si era contrapposto (in epoca altrettanto risalente) un orientamento che considerava arbitraria l'enunciazione di criteri generali e di massime di esperienza per la ricostruzione dei fenomeni mafiosi (Sez. VI, 16 dicembre 1985 - 27 febbraio 1986, n. 1760 Spatola, rv. 171998; Sez. I, 29 maggio - 21 luglio 1989, n. 10477, Ollio, rv. 181886).

In tempi più recenti la Cassazione ha invece affermato, convalidando il ricorso sistematico alle massime di esperienza nella interpretazione delle condotte riconducibili mafie storiche che ai fini della valutazione dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto delle indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione; tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio (Cass. Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016 - dep. 10/11/2016,



Falco, Rv. 268403; Cass. sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 11/01/2008, P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238838, Cass. Sez. I, 5 gennaio - 18 febbraio 1999, n. 84, P.M. in proc. Cabib, rv. 212579).

Vale la pena di rilevare che la giurisprudenza contraria all'utilizzo delle massime di esperienza relativa alla struttura ed al funzionamento delle mafie storiche si è formata in un periodo in cui la conoscenza del fenomeno era ancora imperfetta, poiché precedente allo sviluppo dei processi che hanno contribuito in modo determinante alla conoscenza delle modalità di funzionamento di tali associazioni criminali.

6.2.3. Con riguardo al caso in esame la emersione della persistente dedizione alla vita associativa del Leanza, anche dopo una detenzione trentennale, confermano la validità delle massime di esperienza ricordate, che sono alla base dell'orientamento al quale il collegio intende assegnare continuità secondo cui il contributo causale alla vita associativa è o rinvenibile anche nella permanente "messa a disposizione", che realizza immediatamente il ruolo "dinamico e funzionale" richiesto dalle Sezioni unite, senza che tale manifestazione di volontà, nel caso in cui sia nota e recepita dai sodali, debba necessariamente seguire alcuna concreta "attivazione" ulteriore: la fidelizzazione di un soggetto non è, infatti, senza conseguenze sulla tenuta della organizzazione, dato che incide sulla sua autorevolezza e capacità intimidatoria, accresciuta in relazione alla capacità di aggregazione dimostrata, oltre che sul suo potenziale criminale, alimentato dalle nuove risorse umane disponibili (Cass. sez. 2, n. 21956 del 16/03/2005 - dep. 09/06/2005, Laraspata ed altri, Rv. 231971; Sez. 2, n. 4976 del 17/01/1997 - dep. 28/05/1997, P.M. e Accardo, Rv. 207846)

Tale interpretazione, invero, sviluppa ed arricchisce le autorevoli indicazioni fornite dalle Sezioni unite che hanno chiarito che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili "regole di esperienza" attinenti al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Cass. Sez. Un, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231670)

6.2.4. Può pertanto essere affermato che il "contributo" concreto all'associazione mafiosa che determina la partecipazione al sodalizio può essere individuato anche nella permanente "messa a disposizione" del semplice affiliato. Si ritiene cioè che



il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. sia un reato di pericolo presunto, sicché la prova della partecipazione dell'affiliato "semplice" può trarsi dal fatto che questi sia a permanente disposizione del consorzio, ed abbia manifestato adesione (a volte in forme rituali) al programma associativo, senza sia necessaria l'identificazione di una condotta di "attivazione" diversa ed ulteriore.

6.2.4. Nel caso di specie, in accordo con tali linee ermeneutiche, la Corte territoriale rilevava che lo Scalia non era stato casuale spettatore passivo di eventi a lui estranei, ma sulla base «delle acquisite consolidate regole che disciplinano le consorterie mafiose» doveva ritenersi escluso che a significativi colloqui relativi alla vita ed alla operatività di un sodalizio potesse essere ammesso a partecipare un soggetto ad esso estraneo (pag. 53 della sentenza impugnata). A ciò si aggiungevano inequivoche evidenze tratte dalle conversazioni intercettate che consentivano di rilevare come lo Scalia fosse addentro alle logiche della associazione e consapevole della cruenta guerra di mafia in corso; la sua caratura criminale ed il ruolo dallo stesso rivestito nell'ambito del gruppo criminale facente capo al Rapisarda era inoltre noto ai coimputati che lo additavano come possibile esecutore dell'omicidio di Leanza Salvatore (pag. 55 della sentenza impugnata)

7. Il ricorso proposto nell'interesse del Peci è inammissibile.

7.1. Con tre distinti motivi il ricorrente contestava la legittimità sia la condanna per il concorso nel tentato omicidio del Giambianco, che di quella relativo alla detenzione ad al porto delle armi nella disponibilità del sodalizio; infine di deduceva l'illegittimità anche dell'accertamento di responsabilità circa la partecipazione al gruppo mafioso facente capo al Leanza.

Tutte le doglianze si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, ed invocano la rivalutazione del compendio probatorio nel senso già prospettato con la prima impugnazione; il ricorso non individua tuttavia fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale offerto a sostegno della validazione dell'accertamento di responsabilità già effettuato dal Tribunale, né discrasie tra le prove raccolte e quelle poste a sostegno della decisione.

Il collegio ribadisce che il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilità, non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.



E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione fino a comprendere la rivalutazione dell'interno compendio probatorio. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere sulla capacità dimostrativa delle prove richiamate dalla motivazione che si censura.

Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte di merito in contrasto palese con le indicate linee interpretative.

La Corte territoriale ha infatti effettuato un'analitica ed approfondita valutazione delle prove indicative della responsabilità del Peci rilevando come le dichiarazioni del Musumarra in ordine alla partecipazione del ricorrente all'organizzazione dell'omicidio del Giambianco fossero particolarmente precise ed attendibili, tenuto conto del fatto che lo stesso collaboratore aveva partecipato alla spedizione omicidiaria; tali dichiarazioni risultavano, peraltro, confermate sia dagli esiti della perquisizione, che aveva consentito di rinvenire nella disponibilità del ricorrente le armi utilizzate per l'attentato, sia dalle intercettazioni delle conversazioni nel corso delle quali il Peci aveva manifestato piena conoscenza delle dinamiche associative (da pag. 111 a pag. 119 la sentenza impugnata offre la sintesi degli elementi a carico del ricorrente). Tali emergenze hanno una capacità dimostrativa tale da poter essere utilizzate non solo come elemento di "riscontro" delle dichiarazioni del Musumarra, ma come prove autonome.

La Corte di merito trattava anche il tema (riproposto in questa sede) della mancata segnalazione del sopraggiungere del Giambianco nella zona dove il gruppo di fuoco si era appostato e riteneva il dato non inidoneo ad incrinare la capacità dimostrativa del compendio probatorio indicativo della responsabilità del Peci per i reati contestati (pag. 112 della sentenza impugnata) .

Rispetto alla analiticità e pregnanza degli argomenti offerti in relazione a tutti i punti contestati le censure proposte si presentano pertanto ripetitive delle doglianze di merito proposte con la prima impugnazione. In materia il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377

dell'11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Rv. 206507).

8. Il ricorso proposto nell'interesse del Giambianco è inammissibile.

8.1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto si limitano a proporre doglianze già avanzate con la prima impugnazione ed ad avanzare richieste di rivalutazione delle evidenze probatorie non comprese nella competenza del giudice di legittimità.

Contrariamente a quanto dedotto la Corte territoriale, confermando le analoghe valutazioni del primo giudice, ha evidenziato la univocità dei contenuti delle conversazioni intercettate dopo l'omicidio del Leanza, che evidenziano la sicura intraneità del ricorrente all'associazione contestata; peraltro la versione alternativa proposta, ovvero il fatto che le conversazioni intercettate si riferissero ad un semplice sfogo del ricorrente non indicativo della partecipazione al sodalizio, è stata ampiamente smentita dalla sentenza impugnata con motivazione che non presenta alcun vizio. La Corte di appello ricostruisce infatti, attraverso una analitica disamina delle evidenze raccolte, l'intero percorso criminale del Giambianco rilevando come questi dopo l'omicidio del Leanza costituiva il principale obiettivo del contrapposto clan Morabito Rapisarda, in ragione della sua posizione di spicco nell'ambito del gruppo; solo in seguito lo stesso Giambianco deciderà di transitare nella «frangia Morabito del gruppo storicamente a loro contrapposto, facente capo ai Laudani» (pag. 186 della sentenza impugnata).

Il secondo motivo che deduce l'insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori è manifestamente infondato in quanto non si confronta con il fatto che il compendio probatorio a carico del ricorrente è costituito principalmente da intercettazioni.

8.2. Il terzo motivo di ricorso, che deduce il tema della identificazione del periodo nel quale si sarebbe sviluppata l'attività associativa e la "indifferenza" del ricorrente rispetto alle logiche della guerra di mafia (la paura della ritorsione prescinderebbe dalle logiche mafiose) è anch'esso manifestamente infondato in quanto non si confronta con la dettagliata motivazione offerta sui punti contestati dalla Corte territoriale, che ha rilevato come l'autonomia del gruppo associativo contestato origina con la scarcerazione del Leanza, evento processuale noto che ha consentito il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del ricorrente durante tutta la progressione processuale (pag. 179 della sentenza impugnata) Infine la doglianza relativa alla asserita violazione dell'art., 522 cod. proc. pen. derivante dalla condanna del ricorrente per condotte che si sarebbe verificate fuori dal periodo in contestazione è inammissibile in quanto generica e perplessa



dato che il ricorrente si limita ad ipotizzare la violazione della norma, senza identificare le condotte "fuori contestazione".

8.3. L'ultimo motivo che contesta la legittimità del trattamento sanzionatorio non si confronta con la consolidata giurisprudenza richiamata al § 3.2.

Il collegio rileva inoltre che essendo il trattamento sanzionatorio definito sulla base di parametri squisitamente individuali, nessuna valutazione comparativa tra posizioni diverse è richiesta; né tra i parametri di legittimità per la definizione della pena si rinviene quello della valutazione comparativa tra concorrenti. L'accertamento di responsabilità e la definizione del trattamento sanzionatorio sono infatti il risultato di valutazioni concernenti la posizione dei singoli imputati e sul giudice non grava alcun onere motivazionale in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte.

La pena inflitta al ricorrente risulta essere stata determinata dalla Corte territoriale in piena coerenza con tali linee ermeneutiche e si sottrae ad ogni censura (pag. 186 della sentenza impugnata).

9. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi di Tilenni Scaglione Giuseppe, Tilenni Scaglione Salvatore, Sciortino Angelo Primo, Scalisi Pietro Giovanni, Musumarra Francesco, Magro Antonio, Peci Francesco Santino, Giambianco Antonino segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2000,00 per ciascuno.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di Furnari Rosario e Scalia Sebastiano che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Tilenni Scaglione Giuseppe, Tilenni Scaglione Salvatore, Sciortino Angelo Primo, Scalisi Pietro Giovanni, Musumarra Francesco, Magro Antonio, Peci Francesco Santino, Giambianco Antonino e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 14 marzo 2019

L'estensore


Il Presidente